

# **UNIVERSITÀ CA'FOSCARI VENEZIA**

**PIANO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA  
PER I DIPENDENTI DELL'UNIVERSITA' CA'FOSCARI VENEZIA**

**CAPITOLATO TECNICO  
CIG: 72141687C2**

## SOMMARIO

1. OGGETTO DELL'ASSISTENZA .....	6
2. PERSONE ASSISTITE .....	6
3. PRESTAZIONI COMPRESSE NELLA COPERTURA .....	7
3.1 PRESTAZIONI TRAMITE SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.....	7
3.2 ALTA DIAGNOSTICA PRIVATA.....	7
3.3 VISITE SPECIALISTICHE PRIVATE.....	8
3.4 AREA RICOVERO.....	9
3.5 PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE E ORTODONTICHE.....	9
3.6 PRESTAZIONI ACCESSORIE.....	9
4. MODALITA' DI PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE CON LA SOCIETA'/CASSA.....	10
5. MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	10
6. MODALITA' DI RICHIESTA E RIMBORSO.....	10
7. MASSIMALE / LIMITE DI ASSISTENZA.....	11
8. PREMIO/CONTRIBUTO.....	11
9. MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELLA COPERTURA /ASSISTENZA.....	11
10. INCLUSIONI / ESCLUSIONI.....	12
11. EFFETTO DELL'ASSISTENZA.....	14
12. DURATA DELL'ASSISTENZA.....	14
13. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.....	14
14. ALTRE ASSICURAZIONI/ASSISTENZE.....	15
15. ESTENSIONE TERRITORIALE.....	15
16. LIMITI DI ETA'.....	15
17. PENALI.....	15
18. CONTROVERSIE DI NATURA MEDICA.....	16
19. REPORTISTICA.....	16
20. RISERVATEZZA.....	16
21. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	17
22. UTILIZZO DEL NOME E DEL LOGO DELL'UNIVERSITA'.....	17
23. CAUZIONE.....	17
24. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	18
25. DOMICILIO E CONTROVERSIE.....	19
27. TRATTAMENTO DATI.....	19
28. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.....	19
29. TUTELA DEI LAVORATORI.....	20

30. VARIANTI E MODIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE.....	20
31. RECESSO DELL'UNIVERSITA' .....	20
32. SPESE CONTRATTUALI.....	20

## **DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI NEL PRESENTE CAPITOLATO**

### **Assistenza**

La copertura sanitaria oggetto del presente capitolato.

### **Disciplinare**

Il documento che comprova la copertura assistenziale.

### **Contraente**

Università Ca' Foscari Venezia (d'ora innanzi "Università").

### **Assistito**

Il soggetto nel cui interesse viene stipulata la copertura sanitaria.

### **Società / Cassa**

Ente o cassa aggiudicataria avente esclusivamente fine assistenziale come previsto dall' art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi), approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917 iscritte all'Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui al Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009, che assumerà il rischio delle prestazioni oggetto del presente capitolato

### **Contributo**

La somma dovuta dall'Università Ca' Foscari Venezia alla Società/Cassa.

### **Infortunio**

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provochi lesioni corporali obiettivamente constatabili.

### **Malattia**

Qualunque alterazione dello stato di salute, ivi compresi:

- difetto fisico: deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose o traumatiche acquisite;
- difetto fisico preesistente: alterazione organica, congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico, la cui evidenza antecedentemente alla stipulazione della polizza/del disciplinare possa essere diagnosticata clinicamente (con visita medica) o strumentalmente (con accertamenti diagnostici di tipo strumentale);
- malformazione: deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose congenite.

### **Malattia oncologica**

Ogni malattia determinata dalla presenza di neoplasia benigna o maligna; sono incluse le leucemie, i linfomi, il mieloma, il morbo di Hodgkin, il cancro in situ; sono inoltre compresi i tumori con invasione diretta degli organi vicini, in fase metastatica e le recidive.

### **Massimale/Limite di Assistenza**

L'importo stabilito nel presente capitolato che rappresenta la spesa massima che la Società/Cassa si impegna a prestare nei confronti dell'Assistito per le relative garanzie e/o prestazioni previste.

### **Istituto di cura**

Ospedale, clinica o istituto universitario, casa di cura regolarmente autorizzato dalle competenti Autorità, in base ai requisiti di legge, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, con esclusione degli stabilimenti termali, delle case di convalescenza e di soggiorno e delle cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

### **Struttura sanitaria convenzionata**

Istituto di cura, poliambulatorio, centro specialistico con cui la Società/Cassa ha definito un accordo per il pagamento diretto delle prestazioni.

**Ricovero**

La degenza in Istituto di cura comportante pernottamento.

**Day - hospital**

Le prestazioni sanitarie relative a terapie chirurgiche e mediche praticate in Istituto di cura in regime di degenza diurna e documentate da cartella clinica.

**Retta di degenza**

Trattamento alberghiero e assistenza medico-infermieristica.

**Intervento chirurgico**

Qualsiasi atto cruento, manuale o strumentale, eseguito a fini terapeutici.

**Indennità sostitutiva/diaria**

Importo giornaliero erogato dalla Società/Cassa in caso di ricovero, corrisposto in assenza di richiesta di rimborso delle spese sostenute per le prestazioni effettuate durante il ricovero stesso. Costituiscono eccezione le sole spese sostenute per le prestazioni di pre e post ricovero, per le quali si prevede comunque il rimborso secondo quanto disciplinato dal presente capitolato.

**Intervento chirurgico ambulatoriale**

Prestazione chirurgica che per la tipologia dell'atto non richiede la permanenza in osservazione nel post-intervento.

**Accertamento diagnostico**

Prestazione medica strumentale atta a ricercare e/o a definire la presenza e/o il decorso di una malattia a carattere anche cruento e/o invasivo.

**Sinistro**

Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'assistenza.

**Indennizzo**

La somma dovuta dalla Società/Cassa in caso di sinistro.

**Franchigia**

La somma determinata in misura fissa che rimane a carico dell'assistito.

Qualora venga espressa in giorni, è il numero dei giorni per i quali non viene corrisposto all'assistito l'importo garantito.

**Scoperto**

La somma espressa in valore percentuale che rimane a carico dell'assistito.

**Personale Docente (PD)**

Personale Docente e Ricercatore strutturato a tempo determinato ed indeterminato, in servizio attivo presso l'Università. Sono escluse dal servizio attivo le aspettative non retribuite superiori a tre mesi.

**Personale Tecnico Amministrativo (PTA)**

Dipendenti tecnici amministrativi strutturati a tempo determinato ed indeterminato compresi i dirigenti, in servizio attivo presso l'Università. Sono escluse dal servizio attivo le aspettative non retribuite superiori a tre mesi.

**Collaboratori ed esperti linguistici (CEL)**

Dipendenti strutturati a tempo determinato ed indeterminato in servizio attivo presso l'Università. Sono escluse dal servizio attivo le aspettative non retribuite superiori a tre mesi.

**Assegnisti e dottorandi (AD)**

Titolari di assegno di ricerca ed iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca, in servizio attivo presso l'Università.

## Art. 1 OGGETTO DELL'ASSISTENZA

Oggetto della presente procedura è l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria integrativa per il personale PTA e CEL dell'Università.

Le garanzie previste dal presente capitolato comprendono anche situazioni patologiche che siano l'espressione o la conseguenza diretta di infortuni e malattie insorte anteriormente all'inserimento degli assistiti in copertura, limitatamente al Personale Tecnico Amministrativo e CEL.

L'assistenza è operante in caso di **malattia, infortunio, gravidanza e prevenzione** con le modalità e limitazioni specificate nel presente Capitolato.

Per ottenere le prestazioni di cui necessita, l'Assistito può rivolgersi, con le modalità specificate dal presente Capitolato, a:

- Strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con la Società/Cassa
- Strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con la Società/Cassa
- Servizio Sanitario Nazionale e strutture private accreditate in forma di assistenza diretta con il Servizio Sanitario Nazionale

Le modalità di attuazione delle opzioni sopraindicate, vengono specificate nei successivi punti di definizione delle singole garanzie/prestazioni.

## Art. 2 PERSONE ASSISTITE

L'assistenza è prestata a favore del PTA e CEL dell'Università, con oneri a carico dell'Ateneo.

Il PTA e CEL, previsto per ciascun anno del biennio 2018\_2019, è in numero stimato di 678 unità.

L'assistenza potrà essere opzionalmente attivata alle condizioni previste dal presente Capitolato, dal PD e AD dell'università, rapportandosi individualmente con la società/cassa ed a carico del singolo interessato.

La consistenza del PD e degli AD, alla data di pubblicazione della Gara, è di 1082 unità.

L'assistenza potrà essere opzionalmente estesa alle condizioni previste dal presente Capitolato, al coniuge o al convivente ed ai figli, anche fiscalmente non a carico risultanti dallo stato di famiglia, rapportandosi individualmente con la Società/Cassa e con versamento del relativo contributo direttamente a carico del PTA-CEL, del PD e degli AD.

Di seguito si riporta la suddivisione del PTA-CEL, del PD e AD dell'Università suddivisi per sesso e fascia di età, come disponibili alla data di pubblicazione della Gara.

### Personale Tecnico Amministrativo e CEL

Fasce di Età	F	M	N° Persone
<30	12	3	15
30-34	30	8	38
35-39	56	15	71
40-44	87	32	119
45-49	66	35	101
50-54	94	32	126
55-60	97	38	135
>60	36	26	62
<b>Totale complessivo</b>	<b>478</b>	<b>189</b>	<b>667</b>

### Personale Docente, Assegnisti di ricerca e Dottorandi

Fasce di Età	F	M	N° Persone
<30	157	123	280
30-34	85	81	166
35-39	62	52	114
40-44	50	60	110
45-49	45	34	79
50-54	37	62	99
55-60	47	66	113
>60	36	85	121
<b>Totale complessivo</b>	<b>519</b>	<b>563</b>	<b>1082</b>

## Art. 3 PRESTAZIONI COMPRESSE NELLA COPERTURA

### 3.1 PRESTAZIONI TRAMITE SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Rimborso del 100% di tutti i ticket (compresa la “quota aggiuntiva regionale”) corrisposti alle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate in forma di assistenza diretta con il Servizio Sanitario Nazionale, a titolo di esempio per: visite specialistiche, esami di laboratorio (esami sangue, urine, feci, pap test, ecc.), diagnostica strumentale e alta diagnostica (rx, ecografie, tomografie, elettrocardiogrammi di ogni genere, endoscopie, tac, risonanze magnetiche, medicina nucleare, moc, PET, ecc.), interventi ambulatoriali, prestazioni di pronto soccorso, day hospital, day surgery.

Non possono essere previsti massimali, né minimi rimborsabili, né franchigie. Sono ricomprese anche prestazioni finalizzate alla prevenzione.

### 3.2 ALTA DIAGNOSTICA PRIVATA

Assistenza per le prestazioni di alta diagnostica eseguite privatamente, comprendente almeno le seguenti prestazioni, senza limitazioni di tipologia e genere (es: con o senza mezzo di contrasto, ecc): angiografia, diagnostica radiologica, doppler, ecografia, ecocardiografia, elettrocardiografia, elettroencefalografia, endoscopia, risonanza magnetica nucleare, scintigrafia, PET, TAC, Artografia, Broncografia, Chemioterapia, Cisternografia, Cistografia, Clisma opaco, Cobaltoterapia, Colangiografia, Colangiografia percutanea, Colecistografia, Colonscopia proctologica, Colonscopie, esami endoscopici di natura otorinolaringoiatrica etc., Dacriocistografia, Defecografia, Dialisi, Discografia, Ecografia prostatica trans-rettale, Elettromiografia, Esame citologico, Esame istologico, Falangiografia, Fistelografia, Flebografia, Fluorangiografia, Galattografia, Gastrosopia, Holter, Isterosalpingografia, Laserterapia a scopo fisioterapico, Linfografia, Mammografia, Mammotom, Mielografia, Pap test, Pneumoencefalografia, Radioterapia, Retinografia, Scialografia, Splenoportografia, Tomografia logge renali, Tomoxerografia, Urografia, Vesciculodeferentografia.

Le prestazioni dovranno essere garantite, presso strutture convenzionate con la Società/Cassa, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di prenotazione alle seguenti condizioni:

- a) Assistenza presso le strutture convenzionate con la Società/Cassa: costo a carico assistito di 35 € per prestazione.
- b) Assistenza presso le strutture non convenzionate con la Società/Cassa: rimborso delle spese sostenute con applicazione di scoperto del 20% con minimo non indennizzabile di € 70,00 per ogni accertamento.

Massimale annuo di almeno € 5.000,00 elevato ad € 7.000,00 per cure oncologiche.

Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.

Non possono essere previsti limiti massimi relativi al numero di prestazioni per assistito.

### 3.3 VISITE SPECIALISTICHE PRIVATE

Ogni assistito può usufruire di n. 3 visite specialistiche all'anno presso le strutture convenzionate con la Società/Cassa con l'applicazione di una franchigia pari ad € 30 per visita.

Nel caso in cui l'assistito si rivolga a strutture sanitarie non convenzionate con la Società/Cassa le spese sostenute vengono rimborsate con l'applicazione di uno scoperto del 25% con un minimo non indennizzabile pari a € 50 per prestazione.

Le prestazioni dovranno essere garantite, presso strutture convenzionate con la Società/Cassa, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di prenotazione.

L'elenco minimo obbligatorio di visite specialistiche da garantire è il seguente:

Allergologica  
Andrologica  
Anestesiologica  
Angiologica  
Cardiochirurgica  
Cardiologica  
Chirurgia plastica  
Chirurgica  
Dermatologica  
Diabetologica  
Dietologica  
Ematologica  
Endocrinologica  
Epatologica  
Farmacologia medica  
Fisiatrica  
Gastroenterologica  
Ginecologica  
Igiene e Medicina preventiva  
Internistica  
Malattie infettive  
Medicina generale / nucleare  
Nefrologica  
Neurochirurgica  
Neurologica  
Neuropsichiatria infantile  
Oculistica  
Oncologica  
Ortopedica  
Ostetrica  
Otorinolaringoiatrica  
Pediatria  
Pneumologica  
Proctologica  
Reumatologica  
Senologica  
Traumatologica  
Urologica

### **3.4 AREA RICOVERO**

In caso di ricovero in struttura pubblica o privata con o senza intervento chirurgico, l'assistito avrà diritto ad un'indennità sostitutiva di € 45,00 per ogni giorno di ricovero fino ad un massimo di 90 giorni per ogni ricovero.



### **3.5 PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE E ORTODONTICHE**

Ogni assistito può usufruire delle seguenti prestazioni:

#### **Prima visita**

L'assistito deve poter accedere alla rete di strutture odontoiatriche convenzionate e all'applicazione del relativo tariffario sulle prestazioni effettuate. L'assistito ha diritto, presso le strutture odontoiatriche convenzionate, ad una prima visita gratuita con la stesura del piano di cure e del preventivo.

#### **Visita e ablazione del tartaro (1/anno/persona)**

Presso le strutture convenzionate con la Società/Cassa: gratuita;

Presso le strutture non convenzionate: rimborso € 45.

#### **Impianti endossei (1/anno/persona)**

Intervento presso strutture convenzionate con la Società/Cassa: spesa coperta con massimale di € 500;

Intervento presso strutture non convenzionate: rimborso con massimale di € 500.

#### **Trattamenti ortodontici fissi e mobili**

presso strutture convenzionate con Società/Cassa: spesa coperta con massimale di € 250 anno/persona;

presso strutture non convenzionate: rimborso con massimale annuo di 250 € anno/persona.

#### **Otturazioni**

Nella rete di strutture convenzionate assistenza in forma diretta con franchigia di € 30 a otturazione a carico assistito, senza limiti di numero, né massimali.

Le prestazioni sopra elencate, anche pluriennali, dovranno essere rimborsate purché fatturate nel periodo di validità dell'assistenza, nel rispetto dei massimali annui sopra specificati.

Le prestazioni dovranno essere garantite, presso strutture convenzionate con la Società/Cassa, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di prenotazione.

### **3.6 PRESTAZIONI ACCESSORIE**

#### **3.6.1 Trasferimenti**

Qualora l'assistito, ricoverato presso un centro ospedaliero a seguito di infortunio o malattia, debba essere necessariamente trasferito, d'intesa fra il medico curante ed i medici della Società/Cassa, presso:

- Centri Ospedalieri idonei a garantirgli le cure specifiche del caso o
- Centri Ospedalieri più vicini alla sua abitazione o
- presso la sua abitazione,

la Società/Cassa organizzerà il trasferimento dell'assistito presso il centro individuato con il mezzo più idoneo:

- aereo o elicottero sanitario appositamente equipaggiato;
- l'aereo di linea (anche barellato);
- l'ambulanza;
- il treno.

Il trasferimento potrà avvenire con l'eventuale accompagnamento di personale medico e infermieristico. La Società/Cassa terrà a proprio carico il costo del trasferimento del paziente, incluse le spese del medico e/o infermiere che accompagnino il paziente stesso.

### **3.6.2 Invio di medicinali**

Qualora l'assistito, a seguito di sinistro avvenuto all'estero, necessiti di medicinali regolarmente prescritti da un medico, introvabili sul posto e purché commercializzati in Italia, la Società/Cassa provvederà a reperirli ed a inviarli con la massima urgenza e nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto dei medicinali.

La Società/Cassa terrà a suo carico le spese relative al reperimento ed alla spedizione dei medicinali, mentre il costo degli stessi resta a carico dell'assistito. In alternativa la Società/Cassa, tramite il supporto di personale medico, potrà fornire il nominativo di un medicinale equivalente di fabbricazione locale.

#### **Art. 4 MODALITA' DI PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE CON LA SOCIETA'/CASSA**

La Società/Cassa deve mettere a disposizione un servizio di prenotazione con apertura quotidiana nei giorni feriali di almeno 8 ore per le prestazioni erogate presso le strutture convenzionate con la società/cassa.

Tale servizio dovrà essere garantito anche in **lingua inglese**.

Le prestazioni dovranno essere garantite, presso strutture convenzionate con la Società/Cassa, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di prenotazione.

#### **Art. 5 MODALITA' DI LIQUIDAZIONE O RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI**

**Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con la Società/Cassa ed effettuate da medici convenzionati** con la Società/Cassa.

Le spese relative alle prestazioni di cui ai precedenti punti vengono liquidate, fermi i limiti e massimali previsti, direttamente dalla Società/Cassa alle strutture sanitarie convenzionate senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia, ad eccezione delle franchigie previste dal presente Capitolato che saranno corrisposte dall'assistito alla struttura sanitaria al momento dell'esecuzione della prestazione.

**Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con la Società/Cassa.**

In questo caso le spese relative alle prestazioni di cui ai precedenti punti vengono rimborsate all'Assistito con i limiti, massimali e franchigie previste dal presente Capitolato.

**Prestazioni nel Servizio Sanitario Nazionale**

Nel caso di prestazioni in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate in forma di assistenza diretta, e quindi con costo a completo carico del S.S.N., la Società/Cassa rimborserà integralmente quanto anticipato dall'assistito per il pagamento di ticket (compresa la "quota aggiuntiva regionale").

#### **Art. 6 MODALITA' DI RICHIESTA DEL RIMBORSO**

Le richieste di rimborso saranno inviate dall'Assistito tramite sito web appositamente predisposto oppure tramite email all'indirizzo specificato dalla Società/Cassa, corredate da scansioni dei documenti richiesti. Non può essere richiesto l'invio obbligatorio di originali o copie in forma cartacea.

Il rimborso dovrà avvenire tramite bonifico bancario o, se richiesto dall'interessato, tramite assegno, entro 60 giorni dalla richiesta.

In caso di richieste incomplete dei documenti necessari, come previsto dal presente Capitolato o dalla convenzione che sarà stipulata, il conteggio dei giorni per il rimborso partirà al momento della consegna di tutta la documentazione necessaria.

In caso di rifiuto totale o parziale del rimborso richiesto, dovrà essere inviata comunicazione tempestiva contenente

le motivazioni dettagliate ed esplicite del mancato rimborso.

## **Art. 7 MASSIMALE / LIMITE DI ASSISTENZA**

Non può essere previsto alcun massimale di rimborso al di fuori di quelli previsti dal presente Capitolato.

## **Art. 8 PREMIO/CONTRIBUTO E MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

### **8.1 PREMIO/CONTRIBUTO**

Per il complesso delle prestazioni oggetto del presente capitolato, il corrispettivo pro capite annuo per il PTA-CEL posto a base d'asta è pari ad € 240,00 al netto degli oneri a carico Ente (10% contributo solidarietà INPS).

**Il medesimo corrispettivo sarà applicato a tutti i soggetti ad adesione volontaria come descritto nell'art.2 del presente Capitolato, ad eccezione dei figli per i quali dovrà essere riconosciuto uno sconto del 50%.**

### **8.2 PAGAMENTI**

Con riferimento al solo personale PTA-CEL, il premio viene anticipato dall'Ateneo in via provvisoria nell'importo corrispondente al premio unitario, di cui all'offerta di gara, moltiplicando per il numero effettivo di soggetti esistenti all'atto della stipula del contratto, (individualmente identificati e comunicati alla Società/Cassa), ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

Alla scadenza di ogni annualità si procederà alla regolazione contabile del premio dovuto in conseguenza delle inclusioni ed esclusioni di cui al punto 10 del presente Capitolato, avvenute e comunicate nel corso dell'anno.

Al fine di provvedere ai pagamenti di cui ai commi precedenti, l'Università acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC on line) attestante la posizione contributiva della Società/Cassa.

Il pagamento del premio avverrà sul conto corrente bancario (codice IBAN) dedicato, anche in via non esclusiva alla commessa pubblica, ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i. che verrà comunicato dalla Società/Cassa, la quale provvederà a trasmettere all'Università gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi del conto corrente dedicato o alle persone delegate a operare sullo stesso, la Società/Cassa è obbligata a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni.

Sull'importo da pagare sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'attestazione di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione del DURC on line.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva della Società/Cassa, il RUP trattiene, dal pagamento dovuto alla Società/Cassa, l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Università direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Al fine del pagamento di corrispettivi di importo superiore a € 10.000,00 (Euro diecimila/00), l'Università provvederà, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2008 n. 40.

## **Art. 9 MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELL'ASSISTENZA**

### **Decorrenza copertura PTA-CEL**

La copertura sanitaria avrà effetto a partire dal **01/01/2018**, salvo diverso termine definito dall'Ateneo.

Ai fini dell'attivazione dell'assistenza in favore di PTA e CEL, l'Ateneo invierà alla Società/Cassa i dati anagrafici del proprio personale almeno 15 giorni prima della data prevista di attivazione.

I dati necessari per l'adesione del PTA-CEL saranno trasmessi dall'Ateneo e nulla dovrà essere richiesto ai singoli aderenti al fine dell'attivazione della copertura. Eventuali documenti necessari da parte dei singoli, ad esempio eventuale modulistica necessaria al fine del trattamento dei dati personali, potranno essere richiesti al momento della prima richiesta di assistenza da parte del singolo assistito.

## **Adesioni volontarie**

La copertura per le adesioni volontarie avrà effetto dalla medesima data prevista per il PTA-CEL o dalla data del pagamento del contributo, se successiva, salvo diverse e più favorevoli condizioni proposte dalla Società/Cassa.

Le modalità di attivazione della copertura sanitaria per le adesioni volontarie devono essere definite e interamente gestite dalla Società/Cassa in rapporto con i singoli aderenti.

L'Università non può essere in alcun modo coinvolta nei rapporti tra i singoli aderenti volontari e la Società/Cassa, neppure per fare da tramite nella raccolta di documenti o nella fornitura di dati o ai fini fiscali.

La procedura di adesione dovrà obbligatoriamente avvenire attraverso il portale web della Società/Cassa federato con il sistema di autenticazione dell'Ateneo mediante il sistema di identità federata Shibboleth. La Società/Cassa dovrà cioè garantire che l'accesso al proprio portale da parte degli utenti dell'Ateneo sia mediato da un Service Provider Shibboleth. Di seguito alcuni requisiti più di dettaglio:

- Il sistema di autenticazione dell'Università Ca' Foscari Venezia utilizza attualmente shibboleth idp 2.x  
- L'idp Shibboleth (previa autorizzazione dell'utente) può passare al servizio federato i seguenti attributi della persona:

- nome dell'utente
- cognome dell'utente
- indirizzo di posta elettronica dell'utente
- codice fiscale

-- La Società/Cassa dovrà aggiornare, durante il periodo di esercizio/supporto, il Service Provider Shibboleth in modo coerente e compatibile con gli aggiornamenti dell'Identity Provider dell'Ateneo, siano essi di sicurezza oppure per l'aggiunta di nuove funzionalità oppure per l'aggiornamento a nuove versioni del sistema di identità federata.

La Società/Cassa dovrà procedere, a proprio carico e in tempo utile per l'adesione, alle necessarie integrazioni tra i sistemi informativi coinvolti.

Entro la data di decorrenza della copertura, tutti gli assistiti dovranno essere messi in condizione di usufruire di tutti i servizi previsti, a titolo di esempio attraverso la consegna di eventuali tessere personali ove previste.

Tutti gli oneri e le attività necessarie a tal fine sono interamente a cura e con oneri a carico della Società/Cassa, salvo diverso accordo con l'Ateneo. Entro la data di decorrenza della copertura dovranno essere attive strutture convenzionate con la Società/Cassa in tutti i comuni previsti dal presente Capitolato e dovranno essere comunicate tutte le strutture convenzionate con la Società/Cassa.

I siti web della società/cassa attraverso cui potranno essere comunicati dati personali, in particolare sia il sistema web che dovrà obbligatoriamente essere messo a disposizione per l'attivazione delle adesioni volontarie che eventuali altri sistemi web per le richieste di rimborso o la visualizzazione di dati relativi al rapporto tra l'assistito e la società/cassa dovranno obbligatoriamente utilizzare il protocollo di sicurezza criptato https.

## **Art. 10 INCLUSIONI / ESCLUSIONI**

Fatto salvo quanto stabilito nei precedenti articoli, le variazioni del numero del personale sono regolate come di seguito indicato.

### **10.1 INCLUSIONI**

#### **Inclusione personale PTA-CEL**

Per l'iscrizione di PTA e CEL successiva alla data di decorrenza del contratto, l'inserimento di nuove unità in assistenza potrà avvenire al verificarsi dei seguenti eventi:

- assunzione<sup>1</sup>;
- rientro in servizio attivo<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Sono a tale fine considerate assunzioni tutti gli eventi giuridici che portano alla definizione di un nuovo rapporto di lavoro con l'Ateneo, indipendentemente da eventuali rapporti precedenti; in particolare e a titolo di esempio sono considerate nuove assunzioni l'attivazione di un nuovo assegno di ricerca o un nuovo contratto a TD (siano essi con o senza interruzione), piuttosto che il passaggio da una categoria ad un'altra (da PTA a PD, da una tipologia di PD all'altro, ecc).

<sup>2</sup> Cfr. Glossario, voce "personale tecnico amministrativo (PTA)", "Collaboratori ed Esperti Linguistici (CEL)", "Personale Docente (PD)"

In questo caso l'assistenza decorre dal giorno di presa di servizio o rientro in servizio attivo. La comunicazione deve essere effettuata dall'Ateneo entro il termine di 60 giorni dalla data dell'evento stesso. Qualora la comunicazione non pervenga entro tale scadenza, l'assistenza decorrerà dalla data della comunicazione. L'importo del contributo, interamente a carico dell'Università, è calcolato a partire dalla data dell'evento; nel caso in cui tale data sia successiva al primo giorno del mese, il contributo è calcolato a partire dal primo giorno del mese successivo alla data dell'evento.

### **Inclusione per adesioni volontarie**

#### Inclusione personale PD-AD

Per l'iscrizione volontaria di personale PD e AD successiva alla data di decorrenza del contratto, l'inserimento di nuove unità in assistenza potrà avvenire al verificarsi dei seguenti eventi:

- nomina o assunzione<sup>1</sup>;
- rientro in servizio attivo<sup>2</sup>.

In caso di assunzione o rientro in servizio attivo il singolo PD o AD può attivare l'assistenza sanitaria integrativa entro la fine del mese successivo a quello di assunzione/rientro in servizio attivo, rapportandosi individualmente con la Società/Cassa e con oneri a proprio carico.

In tal caso la copertura decorrerà dal giorno dell'evento e i contributi saranno calcolati a partire dal primo giorno del mese successivo alla data dell'evento.

#### Inclusione famigliari

Per l'iscrizione volontaria di famigliari successiva alla data di decorrenza del contratto, l'inserimento di nuove unità in assistenza potrà avvenire al verificarsi dei seguenti eventi:

- nascita/adozione/affidamento di un figlio;
- matrimonio;
- insorgere di convivenza per il convivente more uxorio;
- venir meno – per il familiare – di altra copertura collettiva delle spese sanitarie predisposta dal proprio datore di lavoro.

L'estensione della copertura per i famigliari dei dipendenti (PTA-CEL, PD e AD), in tutti i casi di inclusione previsti, può essere richiesta entro la fine del mese successivo alla data dell'evento, rapportandosi individualmente con la Società/Cassa e con oneri a carico del singolo interessato.

In tal caso la copertura decorrerà dal giorno dell'evento e i contributi saranno calcolati a partire dal primo giorno del mese successivo alla data dell'evento.

#### Modalità

Le adesioni volontarie in corso d'anno avverranno con consegna da parte degli interessati dell'apposita modulistica messa a disposizione dalla Società/Cassa debitamente compilata e firmata.

#### Contributi

I contributi delle adesioni volontarie saranno da corrispondere in unica soluzione entro 60 giorni dalla data dell'evento, salvo diverse e più favorevoli indicazioni da parte della Società/Cassa.

Relativamente alle inclusioni nel corso del periodo contrattuale previste dal presente punto, il premio/contributo verrà corrisposto in misura proporzionale al numero di mesi intercorrenti fra il mese successivo alla data dell'evento e la scadenza dell'annualità prevista dal contratto.

## 10.2 ESCLUSIONI

La revoca dall'assistenza per i dipendenti con oneri a carico dell'Ateneo potrà avvenire al verificarsi dei seguenti eventi:

- cessazione del rapporto di lavoro;
- termine del servizio attivo<sup>2</sup>;
- decesso dell'assistito.

La comunicazione dell'evento dovrà essere effettuata dall'Ateneo entro il termine di **10 giorni** dalla data dell'evento stesso, salvo diverse e più favorevoli indicazioni da parte della Società/Cassa.

In tali casi di esclusione l'assistenza sanitaria integrativa **sarà comunque garantita sino alla fine dell'ultimo mese in cui si presta servizio attivo** (di seguito "termine della copertura").

L'assistito potrà mantenere attiva la copertura previo versamento **a proprio carico** della restante quota (calcolata dal termine della copertura sino alla scadenza annuale della copertura) inviando richiesta scritta alla Società/Cassa **entro e non oltre la fine del mese successivo all'ultimo giorno di servizio attivo** del rapporto di lavoro. In tal caso la copertura alle medesime condizioni contrattuali sarà garantita senza soluzione di continuità fino alla prima scadenza annuale.

In caso di adesione volontaria, la copertura/assistenza rimane in essere fino alla prima scadenza annuale nella quale si è verificato l'evento e pertanto i premi/contributi restano acquisiti.

### Art. 11 EFFETTO DELL'ASSISTENZA

L'assistenza per PTA e CEL ha effetto dalle ore 00.00 del giorno di decorrenza di cui al precedente art. 9. Il termine per il pagamento del premio di cui al precedente art. 8.2 è elevato a 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'atto contabile emesso dalla Società/Cassa riportante l'elenco delle persone assistite.

Per le adesioni volontarie l'assistenza ha effetto dalla medesima data o dalla data di pagamento del contributo, se successiva, salvo diverse e più favorevoli condizioni proposte dalla Società/Cassa.

Il pagamento sarà effettuato direttamente dall'Università per il PTA e CEL di cui all'art. 2, mentre per le adesioni volontarie il pagamento sarà effettuato direttamente dall'assistito alla Società/Cassa secondo le modalità stabilite da quest'ultima.

### Art. 12 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di 2 anni.

Alla scadenza l'assistenza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

Alla scadenza di tale biennio l'Università potrà richiedere il rinnovo del contratto fino ad un massimo di ulteriori due anni, anche mediante singoli rinnovi annuali, previa comunicazione scritta da effettuarsi tramite PEC almeno 30 giorni prima della scadenza.

### Art. 13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

L'assistenza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### Art. 14 ALTRE ASSICURAZIONI/ASSISTENZE

Il Contraente e l'Assistito sono esonerati dal dichiarare alla Società/Cassa l'eventuale esistenza di altre polizze da lui stipulate per il medesimo rischio, fermo l'obbligo dell'assistito di darne avviso per iscritto in caso di sinistro, ai sensi dell'art. 1910 c.c.

## **Art. 15 ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assistenza vale in tutto il mondo.

La Società/Cassa deve garantire la presenza di strutture sanitarie convenzionate nei comuni di Venezia e di Treviso. L'assistenza dovrà comunque essere garantita anche presso altre strutture convenzionate con la Società/Cassa, ove presenti.

Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà trasmettere l'elenco delle strutture convenzionate che non dovranno essere in numero inferiore di quello presentato in sede di gara. Tale numero minimo dovrà essere garantito dalla Società/Cassa per l'intera durata contrattuale, compreso l'eventuale rinnovo.

Qualora il numero di strutture convenzionate scendesse al di sotto di tale limite, la Società/Cassa dovrà provvedere entro e non oltre 20 (venti) giorni ad attivare nuove convenzioni al fine di garantire il rispetto del numero indicato in sede di gara, dandone tempestiva comunicazione mediante posta elettronica certificata al responsabile unico del procedimento.

## **Art. 16 LIMITI DI ETA'**

Non possono essere previsti limiti di età per l'adesione di personale in carico all'Ateneo a qualsiasi titolo, compreso il PD e gli AD in caso di adesione volontaria. Potranno eventualmente essere previsti limiti di età, non inferiori a 65 anni esclusivamente per l'adesione volontaria di famigliari e conviventi.

## **Art. 17 PENALI**

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

1. ritardo nell'avvio del servizio: euro 100,00= per ogni giorno di ritardo;
2. ritardo nei rimborsi dovuti agli assistiti: euro 10,00= per ogni singolo caso e per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato o alle migliori condizioni offerte in sede di gara;
3. ritardo nella disponibilità di prestazioni previste presso strutture convenzionate con la Società/Cassa: euro 10,00= per ogni singolo caso e per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato o alle migliori condizioni offerte in sede di gara;
4. ritardo nell'invio della reportistica trimestrale prevista, di cui al par. 20: euro 50,00= per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato o alle migliori condizioni offerte in sede di gara;
5. mancato rispetto delle condizioni e modalità previste dal Capitolato e delle migliori condizioni proposte in fase di gara: da € 100 ad € 1.000,00 proporzionalmente alla gravità dell'evento.

La Società/Cassa riconosce all'Università il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione dei servizi e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.

Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con la Società/Cassa, con la sola formalità della contestazione scritta dell'inadempienza alla Società/Cassa, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest'ultima.

L'ammontare delle penali sarà stornato dalle successive fatture emesse dalla Società/Cassa o potrà essere recuperato dalla garanzia definitiva.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La Società/Cassa dovrà risarcire l'Università di qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare da un'inadempienza della Società/Cassa stessa.

L'Università si riserva, al raggiungimento di penali per un importo pari al 10% dell'ammontare dell'affidamento, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., mediante comunicazione da inviare attraverso posta elettronica certificata, fatte salve le penali già stabilite e l'eventuale esecuzione in danno della Società/Cassa inadempiente, salvo il risarcimento per maggiori danni.

#### **Art. 18 CONTROVERSIE DI NATURA MEDICA**

Le controversie di natura medica potranno essere deferite alla decisione di un collegio Arbitrale composto da tre medici.

I membri del Collegio Arbitrale verranno nominati uno per parte e il terzo di comune accordo, o, in caso di dissenso, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assistito.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze del terzo medico esclusa ogni responsabilità solidale.

Le decisioni del Collegio medico sono assunte a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Rimane salva la facoltà delle Parti di adire l'Autorità Giudiziaria competente. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Per parte nelle controversie di natura medica si intende in ogni caso l'assistito, è esclusa ogni coinvolgimento, responsabilità o onere per la Contraente.

Per le controversie di natura medica, il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assistito.

#### **Art. 19 REPORTISTICA**

La Società/Cassa si impegna ad inviare entro il 15 del mese successivo ad ogni trimestre un report in formato elettronico contenente, in forma anonima ed aggregata, le tipologie di prestazione erogate e le richieste di rimborso ricevute nel trimestre precedente, indicando almeno il numero e l'ammontare delle richieste ricevute suddivise per tipologia, l'evidenza delle richieste accettate o negate, con motivazione del rifiuto.

#### **Art. 20 RISERVATEZZA**

La Società/Cassa si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dall'Amministrazione o dal singolo aderente.

La Società/Cassa si impegna altresì a non divulgare e a non utilizzare per fini estranei all'adempimento dell'accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant'altro relativo all'Università.

La Società/Cassa in ogni caso si impegna ad osservare tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela della privacy e di trattamento dei dati personali.

#### **Art. 21 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società/Cassa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della L. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione contrattuale.

La Società/Cassa che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegna a darne comunicazione all'Università e alla prefettura – Ufficio



territoriale del Governo della Provincia di Venezia.

La Società/Cassa si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

La Società/Cassa, inoltre, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Società/Cassa si impegna inoltre a fornire, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui all'art. 3 comma 9 della legge 136/2010 e s.m.i.

#### **Art. 22 UTILIZZO DEL NOME E DEL LOGO DELL'UNIVERSITA'**

L'Università non potrà essere citata a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo dell'Università se non previa autorizzazione da parte della stessa. Le richieste di autorizzazione potranno essere inviate al Magnifico Rettore dell'Università Ca' Foscari Venezia – Dorsoduro 3246 – 30123- Venezia.

#### **Art. 23 CAUZIONE DEFINITIVA**

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del Codice, è obbligato a costituire a favore dell'Università una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Qualora il contratto venga rinnovato dall'Università, la Società/Cassa dovrà provvedere al rinnovo della garanzia per un periodo di pari durata al rinnovo contrattuale, trasmettendola al responsabile unico del procedimento in originale entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari dalla comunicazione di rinnovo del contratto.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria. Per fruire di tali riduzioni, l'aggiudicatario dovrà allegare alla garanzia definitiva le certificazioni in originale o copia conforme all'originale, attestanti il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta della Società/Cassa può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università.

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte dell'Università della cauzione provvisoria presentata in sede di gara dal concorrente aggiudicatario. In tal caso l'Università si riserva di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più alla Società/Cassa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso la Società/Cassa. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

Qualora la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, la Società/Cassa dovrà provvedere tempestivamente al reintegro della stessa, dandone comunicazione scritta mediante PEC al RUP. In caso di inottemperanza, la

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla Società/Cassa.

L'Università ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione contrattuale disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria/assicurativa è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

#### **Art. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, l'Università invierà alla Società/Cassa, attraverso posta elettronica certificata, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di quindici giorni dalla ricezione.

Se la Società/Cassa non provvederà all'adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c.

L'Università ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

1. ritardo nell'avvio del servizio superiore a 30 (trenta) giorni solari;
2. subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
3. ritardi (almeno cinque) nell'effettuazione delle prestazioni previste dal presente capitolato superiori a 30 (trenta) giorni solari rispetto ai termini indicati in capitolato, o alle migliori condizioni offerte in sede di gara;
4. reiterate violazioni (almeno cinque) degli obblighi di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 5 o delle migliori condizioni offerte in sede di gara;
5. frode nella esecuzione del servizio;
6. reiterate violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
7. mancato rispetto del numero minimo di strutture convenzionate di cui all'art. 15;
8. cessione anche parziale del contratto in violazione dell'art. 25;
9. mancato reintegro della cauzione ai sensi del precedente art. 23;
10. mancato rinnovo della cauzione definitiva di cui al precedente art. 23 nel caso di rinnovo del contratto;
11. perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 80/2016 e s.m.i.;
12. cancellazione della Società/Cassa dall'Anagrafe dei fondi integrativi sanitari di cui al decreto del Ministero del Lavoro del 27 ottobre 2009 in qualità di fondi aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e s.m.i.;
13. violazione del codice di comportamento di cui al successivo 28;
14. violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori di cui al successivo art. 29;
15. uso improprio dei sistemi e dei contenuti informativi.

La risoluzione del contratto per cause imputabili alla Società/Cassa comporta la perdita, in capo alla stessa, della cauzione definitiva.

L'Ateneo si riserva, in caso di risoluzione del contratto, la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti risultanti dalla graduatoria di gara al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio. L'aggiudicazione avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.

#### **Art. 25 SUBAPPALTO**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

La Stazione Appaltante, fatto salvo quanto previsto al comma 4, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e la Società/Cassa è obbligata a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia della documentazione contabile

quietanzata relativa ai pagamenti da essa corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui all'art. 105, comma 13 del Codice.

#### **Art. 26 DOMICILIO E CONTROVERSIE**

Il domicilio, per ogni effetto di legge, viene eletto dall'Università in Venezia, Dorsoduro 3246, e dalla Società/Cassa presso la propria sede legale. La Società/Cassa si obbliga a comunicare tempestivamente all'Università ogni eventuale variazione della sede legale.

Qualora insorgano controversie relative all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, le parti ne danno comunicazione al responsabile del procedimento, che proporrà una conciliazione per l'immediata soluzione in via amministrativa.

Nel caso tale conciliazione non dovesse dar luogo ad accordo entro il termine di 15 (quindici) giorni, le controversie saranno demandate al giudice competente. Si elegge come esclusivamente competente il Foro di Venezia. Rimane salvo quanto specificamente previsto dal presente capitolato in materia di controversie di natura medica.

#### **Art. 27 TRATTAMENTO DATI**

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti alla Società/Cassa, anche personali e sensibili, devono essere trattati esclusivamente per le finalità connesse alla fornitura del servizio.

La Società/Cassa sarà responsabile del trattamento dei dati personali raccolti o comunicati dall'Università ai fini dell'esecuzione del servizio.

#### **Art. 28 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 62/2013, la Società/Cassa si impegna a rispettare e a divulgare all'interno della propria organizzazione il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001, durante l'espletamento delle attività previste dal presente contratto, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università reperibile all'indirizzo [Home](#) / [Ateneo](#) / [Chi siamo](#) / [Statuto, norme e regolamenti](#) / [Codici](#) / Codice di comportamento.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 o al Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del c.c.

#### **Art. 29 - TUTELA DEI LAVORATORI**

La Società/Cassa deve osservare le norme e prescrizioni del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'appalto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

La Società/Cassa è tenuta ad osservare, e a far osservare al personale dipendente le disposizioni vigenti sulla sicurezza nei posti di lavoro, dotando il personale di tutti i mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi da svolgere, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele previste dalle norme, atte a garantire l'incolumità del personale addetto al servizio e dei terzi, sollevando l'Università da ogni responsabilità per eventuali inadempienze.

### **Art. 30 - VARIANTI E MODIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE**

Nessuna variante può essere introdotta dalla Società/Cassa se non è preventivamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento.

Si applicano le disposizioni previste all'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

### **Art. 31 – RECESSO DELL'UNIVERSITA'**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Università può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni regolarmente eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione alla Società/Cassa trasmessa via PEC da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni naturali consecutivi, decorsi i quali l'Università verifica la regolarità delle prestazioni rese.

In caso di modifiche normative o del CCNL di riferimento che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, l'Ateneo potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi alla Società/Cassa con PEC. In tale caso la Società/Cassa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito alle condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

### **Art. 32 SPESE CONTRATTUALI**

Gli oneri fiscali (imposta di bollo ed imposta di registro per registrazione) relativi al contratto sono a carico della Società/Cassa, senza diritto di rivalsa.

Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui giornali del bando di gara e del successivo avviso di aggiudicazione dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La Società/Cassa dovrà provvedere al pagamento delle imposte di bollo e di registro e delle spese per la pubblicazione di cui ai precedenti commi 1 e 2, mediante bonifico bancario intestato a: UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA – Banca Friuladria IBAN IT81N0533602020000046602815, indicando nella causale il CIG del contratto.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott.ssa Monica Gussoni